C/2026/2784

20.5.2026

Invito a manifestare interesse rivolto a esperti esterni, per la nomina a membri del Comitato scientifico consultivo del Comitato europeo per il rischio sistemico (Francoforte sul Meno, Germania)

(C/2026/2784)

Introduzione

In conformità all'articolo 4, paragrafi 1 e 5, e dell'articolo 12 del regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nell'Unione europea e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico ([1]), il Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS) si dota di un Comitato scientifico consultivo (CSC) che fornisce consulenza e assistenza al CERS su questioni rilevanti per l'attività di quest'ultimo. Al riguardo, e ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, della decisione CERS/2011/2 del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 20 gennaio 2011, concernente le procedure e i requisiti per la selezione, la nomina e la sostituzione dei membri del comitato scientifico consultivo del Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS/2011/2) ([2]), il CERS avvia un procedimento per la selezione dei membri del CSC.

Il CERS invita esperti esterni a manifestare interesse per la loro nomina a membri del CSC con mandato di quattro anni, rinnovabile. I dipendenti delle istituzioni da cui provengono i membri del consiglio generale del CERS ([3]) non possono presentare domanda ([4]). Gli esperti saranno scelti in base alla loro competenza generale e in funzione del loro diverso percorso professionale nel mondo accademico o in altri settori, in particolare nelle piccole e medie imprese o nelle organizzazioni sindacali, o in quanto fornitori o consumatori di servizi finanziari ([5]).

Per migliorare ulteriormente la diversità dei membri del CSC, è particolarmente incoraggiata la presentazione di candidature da parte di donne.

1. Il CERS e il CSC

Il CERS è l'organismo dell'Unione responsabile per la vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario all'interno dell'Unione. Al riguardo la sua missione è quella di contribuire alla prevenzione o alla riduzione dei rischi sistemici alla stabilità finanziaria. In conformità all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1092/2010, a seguito di una proposta del comitato direttivo del CERS, il consiglio generale del CERS approva la nomina di esperti esterni alla carica di membri del CSC e istituisce un elenco di riserva.

2. Il ruolo del CSC

2.1. Il CSC costituisce parte integrante del CERS e fornisce consulenza e assistenza al CERS su richiesta del presidente del CERS ([6]). Ci si attende che i membri del CSC contribuiscano in modo sostanziale all'assolvimento del mandato. Tra gli altri compiti, i membri del CSC sono tenuti a fornire:

i) un apporto concernente le modalità di miglioramento delle metodologie analitiche per l'individuazione dei rischi e la valutazione del loro potenziale impatto ove questi si concretizzino;

ii) un apporto concernente le modalità di progettazione e calibrazione di efficaci strumenti di politica macroprudenziale, tra cui gli strumenti e i modelli esistenti nonché la formulazione di proposte relative a strumenti e modelli nuovi e/o complementari;

iii) funzioni di consulenza tra cui una revisione aperta, indipendente e analitica delle strategie macroprudenziali e del contesto operativo, al fine di contribuire ad assicurare un quadro aggiornato della politica del CERS.

([1]) GU L 331 del 15.12.2010, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1092/oj.
([2]) GU C 39 dell'8.2/2011, pag. 10.
([3]) La Banca centrale europea, le banche centrali nazionali degli Stati membri dell'Unione europea, la Commissione europea, le autorità europee di vigilanza (Autorità bancaria europea, Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), le autorità nazionali di vigilanza competenti e il Comitato economico e finanziario.
([4]) Articolo 3 paragrafo 2, della decisione CERS/2011/2.
([5]) Articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1092/2010.
([6]) Articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1092/2010.

2.2. Tutti i documenti e i rapporti del CSC sono redatti in inglese che è la lingua di lavoro del CERS. I rapporti del CSC possono, su autorizzazione del consiglio generale, essere pubblicati sul sito Internet del CERS ([7]).

2.3. Inoltre, ove opportuno, il CSC organizza, sin dalla fase preliminare, consultazioni con le parti interessate, quali gli operatori di mercato, le organizzazioni dei consumatori e gli esperti accademici, in maniera aperta e trasparente, tenendo allo stesso tempo in considerazione le esigenze di riservatezza ([8]).

2.4. I membri del CSC sono tenuti a partecipare ad almeno quattro riunioni all'anno, di cui due sono svolte in modalità virtuale.

3. Composizione del CSC

Il CSC è composto da 15 esperti in possesso di un'ampia gamma di capacità, esperienza e conoscenze afferenti a tutti i pertinenti settori dei mercati finanziari. Il presidente del comitato tecnico consultivo (CTC) fa parte del CSC ([9]). Ad eccezione del presidente del CTC, non possono essere membri del CSC i dipendenti delle istituzioni da cui provengono i membri del consiglio generale ([10]).

4. Il presidente e i vicepresidenti

Il presidente e i due vicepresidenti del CSC sono nominati dal Consiglio generale su proposta del presidente del CERS ([11]). La presidenza del CSC ruota, ogni sedici mesi, fra il presidente e i due vicepresidenti del CSC nominati ([12]). Il presidente e i due vicepresidenti del CSC sono membri del consiglio generale del CERS con diritto di voto ([13]). Il presidente del CSC è altresì membro del comitato direttivo ([14]). Il consiglio generale si riunisce almeno quattro volte l'anno ([15]) e il comitato direttivo si riunisce almeno trimestralmente prima di ogni seduta del consiglio generale ([16]).

5. Criteri di selezione

5.1. Ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1092/2010, i membri del CSC sono scelti in base alla loro competenza generale e in funzione del loro diverso percorso professionale nel mondo accademico o in altri settori, in particolare nelle piccole e medie imprese o nelle organizzazioni sindacali, o in quanto fornitori o consumatori di servizi finanziari ([17]).

5.2. Le candidature sono sottoposte a una valutazione comparativa effettuata dal CERS in particolare sulla base dei seguenti criteri di selezione ([18]):

i) competenze approfondite nel settore finanziario e in merito alle relazioni tra questo e l'economia in senso ampio, nonché una comprovata competenza generale su questioni di rischio sistemico, in particolare a livello dell'Unione;

ii) contributi di carattere scientifico alla comprensione dell'interazione tra il settore bancario, quello del mercato mobiliare, o delle assicurazioni e delle pensioni aziendali ([19]);

iii) dottorati di ricerca in finanza, economia o un altro settore pertinente, ovvero qualifiche equivalenti, nonché una solida esperienza accademica, quale, ad esempio, l'insegnamento, all'interno di un'università, in uno o più settori di pertinenza del CERS e/o un'importante produzione in termini di pubblicazioni;

([7]) Articolo 12, paragrafo 5, della decisione del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 20 gennaio 2011, che adotta il regolamento interno del Comitato europeo per il rischio sistemico (CESR/2011/1) (GU C 58 del 24.2.2011, pag. 4).
([8]) Articolo 12, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1092/2010.
([9]) Articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1092/2010.
([10]) Articolo 3, paragrafo 2, della decisione CERS/2011/2.
([11]) Articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1092/2010.
([12]) Articolo 5, paragrafo 5, della decisione CERS/2011/2.
([13]) Articolo 6, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) n. 1092/2010.
([14]) Articolo 11, paragrafo 1, lettera i), del regolamento (UE) n. 1092/2010.
([15]) Articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1092/2010.
([16]) Articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1092/2010.
([17]) Articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1092/2010.
([18]) Articolo 3, paragrafo 1, della decisione CERS/2011/2.
([19]) Articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1092/2010.

iv) capacità di condurre attività di valutazione tra pari su attività scientifica e pubblicazioni, nonché di analizzare informazioni e casi complessi,

v) esperienze professionali in ambienti multidisciplinari, preferibilmente in contesti internazionali;

vi) comprovate capacità di comunicazione orale e scritta in lingua inglese, basate su esperienze d'insegnamento, presentazioni al pubblico, partecipazione attiva a riunioni di esperti e pubblicazioni.

6. **Criteri di selezione aggiuntivi per il presidente e per i vicepresidenti del CSC**

Sia il presidente che i vicepresidenti del CSC devono essere in possesso di pertinenti competenze e conoscenze di alto livello, in virtù ad esempio di esperienze di prestigio in ambito accademico e professionale nei settori bancario, dei mercati finanziari o delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali. Il presidente e i vicepresidenti, in quanto membri del consiglio generale, non possono svolgere alcuna funzione nel settore finanziario ([20]). Il presidente e i vicepresidenti devono essere cittadini di uno Stato membro dell'Unione ([21]).

7. **Procedura per la selezione e la nomina di membri del CSC**

7.1. Il comitato direttivo valuta le candidature ricevute alla luce dei criteri di selezione di cui al paragrafo 5.2 che precede e seleziona i candidati da proporre al consiglio generale per la nomina a membri del CSC nonché i candidati idonei ad essere inclusi nell'elenco di riserva ([22]). Nella valutazione delle candidature e nella selezione dei candidati il comitato direttivo compila un modello per la valutazione individuale di ciascun candidato, comprensivo di una sintesi che ne illustri i meriti e le carenze e di una conclusione riguardante l'idoneità alla nomina a membri del CSC o all'inserimento nell'elenco di riserva ([23]). Il comitato direttivo presenta i risultati della procedura di selezione al consiglio generale per l'approvazione ([24]).

7.2. Il Consiglio generale può approvare le proposte del comitato direttivo o richiedere allo stesso di proporre altri candidati per la nomina a membri del CSC tra quelli non scartati dal comitato direttivo ([25]).

7.3. Il presidente e i due vicepresidenti del CSC sono nominati dal consiglio generale su proposta del presidente del CERS ([26]).

8. **Nomina, permanenza in carica ed elenco di riserva**

8.1. Il mandato dei membri del CSC è di quattro anni, rinnovabile ([27]). In aggiunta, su proposta del comitato direttivo, il consiglio generale può decidere di rinnovare, alla scadenza, il mandato di un membro del CSC per ulteriori di quattro anni ([28]). Inoltre, il consiglio generale può anche porre fine al mandato di un membro del CSC in conformità all'articolo 8 della decisione CERS/2011/2.

8.2. I membri del CSC sono nominati a titolo personale e, pertanto, è loro vietato demandare le proprie responsabilità ad altri membri o a terzi, eccezion fatta per il presidente ed i due vicepresidenti del CSC nei casi e alle condizioni di cui alla decisione CERS/2011/1 ([29]). Ciascuno dei membri del CSC è tenuto a controfirmare la lettera di nomina del presidente del CERS, a sottoscrivere un contratto con la BCE e a rendere le dichiarazioni di cui all'articolo 7 della decisione CERS/2011/2 ([30]).

([20]) Articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1092/2010.
([21]) Articolo 5, paragrafo 4, della decisione CERS/2011/2.
([22]) Articolo 2, paragrafo 1, della decisione CERS/2011/2.
([23]) Articolo 2, paragrafo 3, della decisione CERS/2011/2.
([24]) Articolo 2, paragrafo 4, della decisione CERS/2011/2.
([25]) Articolo 6, paragrafo 1, della decisione CERS/2011/2.
([26]) Articolo 6, paragrafo 2, della decisione CERS/2011/2.
([27]) Articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1092/2010.
([28]) Articolo 8, paragrafo 4, della decisione CERS/2011/2.
([29]) Articolo 6, paragrafo 3, della decisione CERS/2011/2.
([30]) Articolo 6, paragrafo 4, della decisione CERS/2011/2.

8.3. I candidati che non siano nominati membri del CSC, e non siano stati tuttavia scartati nel corso della procedura di selezione, sono inseriti in un elenco di riserva ([31]). Nel caso in cui una posizione si renda vacante, i candidati compresi in tale elenco di riserva possono essere invitati a ricoprirla ([32]). Tuttavia, l'inclusione nell'elenco di riserva non garantisce la nomina. L'elenco di riserva rimane valido per un periodo di due anni dalla sua approvazione e la sua validità può essere estesa sino al momento della pubblicazione di un nuovo invito a manifestare interesse ([33]).

9. **Indennità e rimborso delle spese**

9.1. I membri del CSC hanno diritto alle indennità e al rimborso delle spese relative alla loro partecipazione alle attività del CSC. Tali indennità e rimborsi sono pagati dalla BCE in conformità ai paragrafi da 9.2 a 9.5 del presente invito a manifestare interesse. Inoltre, in conformità all'articolo 11, paragrafo 4, della decisione CERS/2011/1, il consiglio generale è consultato a proposito dei termini e delle condizioni stabiliti dalla BCE per le indennità e i rimborsi spese nell'ambito delle somme a tal fine stanziate dalla BCE.

9.2. Fatto salvo il paragrafo 9.4, le indennità dei membri del CSC diversi dal presidente o dai vicepresidenti sono pari a:

i) 500 EUR per la partecipazione in presenza del membro a una riunione di: 1) CSC, consiglio generale, comitato esecutivo, comitato tecnico consultivo oppure a 2) eventuali altre riunioni delle principali sottostrutture degli organi del CERS elencati al punto 1 di cui sopra; oppure

ii) 62,50 EUR per ora di partecipazione online del membro a una qualsiasi delle riunioni di cui al punto i).

Inoltre, le indennità per tale membro del CSC comprendono una somma forfettaria di 500 EUR («indennità di preparazione») per le attività svolte dal membro in preparazione di ciascuna riunione di cui ai punti i) e ii) e per darvi seguito, ad eccezione delle riunioni organizzate ad hoc.

Inoltre, per la partecipazione a riunioni di strutture di lavoro non elencate in precedenza (ad esempio task force, gruppi di progetto oppure filoni di attività delle principali strutture e sottostrutture), i membri possono richiedere l'indennità di cui ai punti i) e ii), nonché le indennità di preparazione, secondo la norma seguente: è possibile richiedere soltanto una singola indennità di preparazione per mandato, salvo quando si agisca in qualità di presidente o vicepresidente di tali strutture di lavoro.

Il compenso per eventuali altre riunioni o eventi deve essere concordato preventivamente con il capo del segretariato del CERS.

9.3. Fatto salvo il paragrafo 9.4, le indennità dei membri del CSC che rivestono la carica di presidente o vicepresidente sono pari a:

i) 1 000 EUR per la partecipazione in presenza del membro a una riunione di: 1) CSC, consiglio generale, comitato esecutivo, comitato tecnico consultivo oppure a 2) eventuali altre riunioni delle principali sottostrutture degli organi del CERS elencati al punto 1 di cui sopra; oppure

ii) 125 EUR per ora di partecipazione online del membro ad una delle riunioni di cui al punto i).

Inoltre, le indennità per tale membro del CSC comprendono una somma forfettaria di 1 000 EUR («indennità di preparazione») per le attività svolte dal membro in preparazione di ciascuna riunione di cui ai punti i) e ii) e per darvi seguito, ad eccezione delle riunioni organizzate ad hoc.

Inoltre, per la partecipazione a riunioni di strutture di lavoro non elencate in precedenza (ad esempio task force, gruppi di progetto oppure filoni di attività delle principali strutture e sottostrutture), i membri possono richiedere l'indennità in base ai punti i) e ii), nonché l'indennità di preparazione, secondo la norma seguente: è possibile richiedere soltanto una singola indennità di preparazione per mandato, salvo quando agiscono in qualità di presidente o vicepresidente di tali strutture di lavoro.

Il compenso per eventuali altre riunioni o eventi deve essere concordato preventivamente con il capo del segretariato del CERS.

([31]) Articolo 4, paragrafo 1, della decisione CERS/2011/2.
([32]) Articolo 4, paragrafo 2, della decisione CERS/2011/2.
([33]) Articolo 4, paragrafo 3, della decisione CERS/2011/2.

9.4. L'importo massimo delle indennità a cui il membro ha diritto in un anno civile ai sensi dei paragrafi 9.2 e 9.3 è pari a:

i) 15 000 EUR per un membro che non ha esercitato la funzione di presidente o vicepresidente del CSC in tale anno civile; oppure

ii) 35 000 EUR per un membro che ha esercitato la funzione di presidente o vicepresidente del CSC in tale anno civile.

Il membro informa senza indebito ritardo il capo del segretariato del CERS non appena viene a conoscenza del fatto che tali importi massimi potrebbero essere superati in tale anno civile e attende la conferma del CERS prima di continuare a fornire i servizi nel caso in cui ciò potrebbe causare il raggiungimento o il superamento dell'importo massimo.

9.5. Oltre alle indennità di cui al paragrafo 9.2, punto i), e al paragrafo 9.3, punto i), le spese di viaggio e di alloggio sostenute dai membri del CSC in conseguenza delle riunioni legate al loro incarico sono rimborsate in conformità alle disposizioni della BCE sul rimborso delle spese sostenute dai relatori invitati a tenere una relazione.

10. **Indipendenza, dichiarazione d'impegno e dichiarazione concernente gli interessi, segreto professionale**

10.1. La nomina dei membri del CSC è condizionata alla presentazione di dichiarazioni in cui i membri si impegnano ad agire in modo indipendente rispetto a ogni influenza esterna e a essere guidati dall'interesse pubblico dell'Unione. A tal fine, i candidati selezionati sono tenuti a rendere una dichiarazione d'impegno in forma scritta e una dichiarazione concernente gli interessi che riporti ogni interesse, diretto o indiretto, che si ritiene possa pregiudicarne l'indipendenza, ovvero l'assenza di ogni interesse di tal genere ([34]).

10.2. I candidati selezionati come membri del CSC sono inoltre tenuti a sottoscrivere una dichiarazione in forma scritta con la quale essi si impegnano al rispetto delle norme in tema di riservatezza ([35]).

10.3. I membri del CSC si impegnano inoltre a osservare il codice di condotta del CERS ([36]) allegato alla decisione CERS/2011/3 del Comitato europeo per il rischio sistemico ([37]).

10.4. Inoltre, i membri del CSC nominati presidente o vicepresidente sono tenuti a sottoscrivere una dichiarazione in forma scritta a mezzo della quale confermano di non svolgere funzioni nel settore finanziario ([38]).

10.5. I membri del CSC sono soggetti all'obbligo del segreto professionale di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) n. 1092/2010.

11. **Trattamento dei dati personali nel quadro del presente invito a manifestare interesse**

11.1. Tutti i dati personali ricevuti nel contesto del presente invito a manifestare interesse sono trattati dal CERS in conformità al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio ([39]) e degli atti giuridici che ne modificano o sostituiscono le disposizioni.

([34]) Articolo 7, paragrafo 1, della decisione CERS/2011/2.
([35]) Articolo 7, paragrafo 2, della decisione CERS/2011/2.
([36]) Articolo 7, paragrafo 4, della decisione CERS/2011/2.
([37]) Decisione del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 25 marzo 2011, che adotta il codice di condotta del Comitato europeo per il rischio sistemico (BCE/2011/3) (GU C 140 dell'11.5.2011, pag. 18).
([38]) Articolo 7, paragrafo 3, della decisione CERS/2011/2.
([39]) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj).

11.2. Il comitato direttivo e il consiglio generale riceveranno i dati personali dei candidati.

11.3. Il CERS è il responsabile del trattamento di tali dati e il capo del segretariato del CERS è a capo dell'unità a cui è affidato il trattamento di tali dati. Per tutte le domande inerenti ai dati personali, gli interessati possono rivolgersi al funzionario responsabile della protezione dei dati della BCE all'indirizzo dpo@ecb.europa.eu.

11.4. Lo scopo del trattamento dei dati è quello di organizzare una selezione dei membri del CSC e di istituire un elenco di riserva. Tutti i dati personali saranno trattati esclusivamente a tale fine.

11.5. Comunicando i dati personali richiesti, i candidati consentono alla loro raccolta e trattamento da parte del CERS. I candidati possono revocare il loro consenso in ogni momento contattando l'indirizzo info@esrb.europa.eu e, per conoscenza, l'indirizzo ascapplications@esrb.europa.eu. Una volta revocato il consenso cesserà ogni trattamento delle informazioni personali dei candidati; tuttavia, rimarrà legittimo ogni trattamento effettuato precedentemente alla revoca. La revoca del consenso determinerà il ritiro della candidatura in relazione all'invito a manifestare interesse.

11.6. Gli interessati hanno diritto di accedere ai loro dati personali e a richiedere la rettifica di quelli inesatti o incompleti. Tuttavia, in conformità ai principi di parità di accesso, concorrenza leale, trasparenza e non discriminazione, e per assicurare che la correttezza e la trasparenza della procedura di selezione per tutti i candidati, i dati che comprovano che i criteri di idoneità e selezione sono soddisfatti non possono essere aggiornati o corretti dopo lo spirare del termine fissato nel presente invito a manifestare interesse.

11.7. I candidati hanno il diritto di accedere alle informazioni relative alla valutazione della loro candidatura nel corso della procedura. Per salvaguardare la riservatezza delle deliberazioni e dei processi decisionali del comitato direttivo e del consiglio generale e al fine di tutelare i diritti e le libertà degli altri candidati, l'accesso dei candidati sarà limitato alle loro dichiarazioni e alle parti della valutazione loro inerenti.

11.8. Tutti i dati personali dei candidati saranno conservati dal segretariato del CERS come segue:

i) i dati relativi ai membri del CSC nominati sono conservati dal segretariato del CERS per un periodo di cinque anni dalla scadenza del mandato;

ii) decorso il termine di validità dell'elenco di riserva, i dati relativi ai candidati ivi inclusi sono conservati per un periodo di due anni;

iii) i dati relativi ai candidati che non sono stati selezionati sono conservati per un periodo di due anni decorrenti dal completamento della procedura di selezione;

iv) in caso di controversia, i predetti termini saranno prorogati per due anni a decorrere dal termine di tutti i relativi procedimenti.

11.9. I candidati hanno diritto a fare ricorso in qualsiasi momento al Garante europeo della protezione dei dati.

11.10. I nomi dei membri del CSC e le loro appartenenze, oltre alle dichiarazioni di cui alla sezione 10, sono pubblicati sul sito Internet del CERS ([40]).

12. **Procedura per la candidatura**

12.1. Le candidature possono essere presentate esclusivamente in inglese compilando il modulo reperibile sul sito Internet del CERS (www.esrb.europa.eu) e inviando un curriculum vitae nel formato Europass (disponibile all'indirizzo: https://europass.europa.eu/en/create-europass-cv).

12.2. Le candidature devono essere presentate non oltre le 23:59 CET del 10 giugno 2026. Le candidature possono essere presentate tramite e-mail al seguente indirizzo: ascapplications@esrb.europa.eu.

([40]) Articolo 11, paragrafo 5, della decisione CERS/2011/1.

12.3. Le candidature saranno respinte nei seguenti casi:

i) se presentate dopo il termine o con altri mezzi di comunicazione (ad esempio via fax); o

ii) se sono sostanzialmente non chiare o incomplete; o

iii) se non sono presentate in inglese.

12.4. I candidati devono informare il segretariato del CERS, per iscritto e senza ritardo, di ogni modifica relativa alla loro situazione.

12.5. Ciascuna candidatura sarà esaminata sulla base dei criteri sopra enunciati. Tutti i candidati saranno informati dell'esito della selezione e del processo di nomina.

13. **Giurisdizione**

La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a dirimere ogni eventuale controversia.